



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

Via Dante Alighieri, 14 - 63856 - Smerillo (FM)

Tel. 0734/79124 fax: 0734/79454 C.F.: 80000970444 - P.IVA: 00428150445

PEC: comune.smerillo@emarche.it e-mail: protocollo.smerillo@virgilio.it sito web: www.comune.smerillo.fm.it

Prot. n.

Data:

Rif. P.E. 26/2018

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- VISTA la domanda di rilascio del permesso di costruire, presentata in data 03/08/2018, assunta al protocollo in entrata al n. 3400, dalla Ditta BRADLEY Stephen Edward, nato in USA il 04/04/1958, Codice Fiscale BRDSPH58D04Z404C, con gli elaborati di progetto allegati, inerenti alla realizzazione dell'intervento relativo a "AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. n. 22 del 08/10/09 s.m.i e ristrutturazione piscina" dell'edificio ubicato in Contrada Colle Molino, a firma del tecnico, all'uopo delegato e incaricato, Geom. MANOLO LUPI nato a Camerino il 26/02/1981 e residente in Amandola in via Kennedy, 6, con studio in Amandola, in via G. Treggiari n. 3, Codice Fiscale LPUMNL81B26B474L, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo, matricola n. 881;
- DATO che l'immobile principale, di cui alla richiesta, è distinto al NCEU del Comune di Smerillo al Foglio n. 2, Particella 271, Sub 5;
- ACCERTATO che la Ditta ha titolo a richiedere il suddetto permesso di costruire nella sua qualità di comproprietaria e per la quale è stata prodotta dichiarazione di consenso all'intervento di tutti i titolari, come risulta dalle dichiarazioni esibite;
- VISTI gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;
- VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26-bis della Legge 15 febbraio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti e il Regolamento Edilizio Comunale;
- VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;
- VISTO il Decreto Legislativo del 22.01.2004, n.42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 05.03.1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06.12.1991, n.447, così come modificato e sostituito dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- VISTA la Legge 09.01.1991, n.10 ed il D.P.R. 16.12.1992, n.412 in ordine al consumo energetico, così come modificato e sostituito dal D.Lgs. n.192 del 2005 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VERIFICATO che le opere in oggetto riguardano interventi relativi a "AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. n. 22 del 08/10/09 s.m.i e ristrutturazione piscina.";
- VISTA l'autocertificazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, ed in particolare l'asseverazione in ordine ai requisiti igienico-sanitari presentata dal tecnico incaricato, Geom. Manolo Lupi;
- VISTA la dichiarazione del progettista ai sensi della Legge n. 13/1989 e s.m.i.;
- ESAMINATI gli elaborati di cui alla L.R. 22/2009 e s.m.i.;
- ACCERTATO che gli interessati hanno effettuato il richiesto versamento dei diritti di segreteria, pari a € 258,00;
- DATO atto che la richiedente Ditta ha versato alla Tesoreria Comunale, in un'unica soluzione, gli oneri concessori relativi alla somma richiesta pari a €. 7.858,77 con bonifico bancario corrispondente al 100% del contributo di costruzione e monetizzazione degli standard urbanistici;

• Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI GENERALI:

- 1) Inizio lavori: entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire.
- 2) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori, salvo concessione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale di proroga, per un periodo massimo di due anni, richiesta tramite opportuna motivazione, esente dalla volontà della Committente.
- 3) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte in conformità del progetto come sopra approvato di cui si restituisce un esemplare debitamente vistato, che costituisce parte integrante del permesso di costruire; osservandosi comunque, in relazione alla reale superficie del lotto interessato, i rapporti di distanza dai confini e dai fabbricati adiacenti, il volume, le superfici utili e quant'altro prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona interessata.
- 4) Nessuna variante, sia pur minima, potrà essere attuata se non autorizzata dal Comune senza previa presentazione di regolare domanda documentata. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati al Comune i nomi del Direttore dei Lavori Strutturali e dell'impresa appaltatrice. Eventuali sostituzioni degli stessi nel corso dei lavori, dovranno essere immediatamente denunciate.
- 5) Il Committente o Responsabile dei lavori, ai sensi della lett.c) comma 9 art.90 D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere all'Amministrazione concedente il presente titolo abilitativo edilizio, oltre al nominativo dell'impresa esecutrice, copia della notifica preliminare di cui all'art.99 D.Lgs. n.81/2008 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione, di cui alle lett.a) e b), art.90 D.Lgs. n.81/2008, ovvero:
 - a) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie tramite una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
 - b) Il certificato di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile forniti al fine dell'acquisizione del DURC.
- 6) Il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
- 7) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente permesso di costruire.
- 8) Il permesso di costruire ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente alla costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 9) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo al fine della verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel permesso di costruire.
- 10) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di eventuali ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 11) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni a cose e/o a persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzione e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante idonei accorgimenti di abbattimento delle stesse. Il responsabile del cantiere deve provvedere ed assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le vie pubbliche. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.
- 12) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 424, del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca della costruzione.
- 13) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.
- 14) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dall'Ente competente.
- 15) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.

- 16) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.
- 17) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci alle infrastrutture a rete saranno restituiti, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato originario delle proprietà comunali interessate.
- 18) Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- 19) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ed altri, che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 20) È fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non a seguito di preventiva autorizzazione del Comune sulla base di elaborati di progetto allegati alla necessaria istanza da presentare al fine dell'ottenimento del prescritto titolo abilitativo edilizio.
- 21) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Tecnico Comunale o tramite PEC all'indirizzo comune.smerillo@emarche.it, la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.
- 22) Qualora non siano indicati nella domanda per il rilascio del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo del direttore dei lavori e del costruttore, il titolare del permesso di costruire è tenuto ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.
- 23) Il titolare del permesso di costruire, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori dovrà dare comunicazione, con deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza del permesso di costruire stesso.
- 24) Il titolare del permesso di costruire che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.
- 25) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla parte II capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- 26) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 e s.m.i. riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e parte II capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.
- 27) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.
- 28) Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente permesso di costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 29) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi del presente permesso di costruire con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare del permesso di costruire ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, qualora trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.
- 30) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrotermosanitari ed elettrici, tali da renderlo effettivamente agibile.
- 31) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il soggetto titolare del permesso di costruire o successore o avente causa è tenuto alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione prevista nell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

- 32) L'utilizzo degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o sopraelevazione totale o parziale, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti, è in ogni caso subordinato alla segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- 33) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987 n.246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi, D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, ove applicabili;
 - b) al D.M. 14/01/2008 recante: "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni" e relativo aggiornamento con D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2018-Suppl. Ordinario n.8) e relativa Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 n. 617;
 - c) alla parte II capo III del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico";
 - d) alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) come modificato ed integrato dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento recante "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - e) al D.M. 7 febbraio 2012 n.25 (G.U. Serie Generale, n. 69 del 22 marzo 2012) recante: "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
 - f) alla parte II capo VI del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante: "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e relativo D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 104/2014 e attinente all'utilizzo delle fonti rinnovabili D.Lgs. n. 28/2011;
 - g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e L.R. n. 28/2001;
 - h) con riferimento alla Legge sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e corrispettiva D.G.R. Marche n. 896/2003;
 - h) al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 recante disposizioni inerenti alla salute e la sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei o mobili";
 - i) alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 recante la disciplina dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo nei cantieri e s.m.i. come integrata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120;

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge, nazionali e regionali, e dei rispettivi Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni di altri Enti competenti per gli specifici ambiti, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente permesso di costruire comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

- l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le altre autorizzazioni prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento alle leggi: n. 1086 del 05/11/1971; n. 64 del 2/2/1974; L.R. Marche n. 33 del 03/11/1984 e ss. mm. e ii.; D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- nel cantiere, dove si eseguono opere, dovrà essere apposta una tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice e le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, con l'indicazione degli estremi del presente Permesso di Costruire;
- il presente permesso non costituisce autorizzazione allo scarico, che dovrà essere richiesta secondo le modalità prescritte tramite la documentazione integrativa in funzione dell'adeguamento necessario al fine del corretto dimensionamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque domestiche di scarico;
- si rammentano le prescrizioni dettate dall'art. 21 DPR n. 120/2017, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale occorre attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 120/2017 attraverso la trasmissione dell'Allegato 6 al DPR n. 120/2017 a codesto Comune e all'Agenzia di protezione Ambientale territorialmente competente, al fine di poter utilizzare le terre e rocce da scavo sul sito stesso di estrazione quale sottoprodotto;
- prima di asseverare le condizioni di agibilità o abitabilità, il titolare del permesso di costruire deve presentare relazione fotografica dello stato finale, con apposta data e firma autografa e (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco, il Collaudo Statico di cui alla L.R. n. 33/84, copia della Dichiarazione presentata per l'iscrizione al N.C.E.U. con relativi allegati, dichiarazione del Direttore dei Lavori per l'adeguamento alle L. n. 10/91 e n. 13/89, oltre alle Dichiarazioni congiunte di Conformità degli installatori degli impianti di cui al D.M. 37/2008;

RILASCI IL PERMESSO DI COSTRUIRE

alla Ditta BRADLEY Stephen Edward, nato in USA il 04/04/1958, Codice Fiscale BRDSPH58D04Z404C, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, in conformità al progetto, costituito da n. 7 elaborati, che si allegano quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e polizia locale, nonché delle prescrizioni ed avvertenze riportate, **salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, compreso il Comune come Ente Patrimoniale.**

Ai sensi art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 i lavori di completamento dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dal loro inizio.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne ricorrano i presupposti, di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Nel completamento dei lavori dovranno essere depositati gli atti tecnici di cui alla Legge 02/02/74 c/o Regione Marche Servizio di Tutela Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio della Provincia di Fermo qualora la tipologia d'intervento rientri nelle norme della Legge 64/74 con successive modificazioni ed integrazioni, nonché attestazione di conformità dei lavori nel caso di avvenuta ultimazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva
P.A. TONINO SEVERINI



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

AVVERTENZE

- a) Il Permesso di costruire costituisce solo una presunzione della conformità delle opere alle leggi e regolamenti in vigore, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti dei terzi. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terze persone dal rilascio del permesso.
- b) Il Permesso di costruire è personale ed è valido per il proprietario o avente titolo per richiederla, a cui viene intestato. Nel caso di trasferimento del permesso di costruire nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere, con ogni urgenza, al Sindaco il cambiamento di intestazione.
- c) Per la creazione di recinzioni, steccati, ponti di servizio ecc. a confine di suolo pubblico o che implicino l'occupazione anche temporanea dello stesso, occorre apposito permesso da richiedersi con domanda a parte. Altro permesso dovrà ottenersi per l'allacciamento della fognatura interna del fabbricato alla fogna stradale.
- d) Per la fornitura di acqua potabile l'interessato dovrà avanzare preventivamente domanda al CIIP, precisando il numero degli appartamenti, negozi vari e le prese d'acqua che dovranno essere servite, ed esibire all'Azienda stessa una pianta dalla quale risulti la posizione dove si gradirebbe fossero installati i contatori (sempre accessibili dall'esterno) e le colonne montanti, le quali dovranno essere eseguite come le singole diramazioni fino ai contatori, con tubo di conveniente spessore e diametro.
- e) Resta fermo che il Comune, con il rilascio del presente permesso di costruire non intende affatto obbligarsi, così come non si obbliga, alla costruzione di strade, di fogne, di acquedotti e quant'altro pertinente a servizi eventualmente mancanti nella zona dove si intende edificare, essendo la fornitura dei suddetti servizi esclusivamente dipendenti dalla attuazione dei programmi urbanistici attuativi del Comune.
- f) Nessun edificio a qualunque uso destinato, sia di nuova costruzione che modificato può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che venga avanzata segnalazione certificata di agibilità. Tale istanza dovrà essere avanzata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa nazionale, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.
- g) I lavori debbono essere iniziati entro il termine di un anno decorrente dal rilascio del permesso di costruire; per le opere non iniziate in tale periodo e per quelle iniziate, ma rimaste in sospeso oltre un anno, dovrà essere presentata una nuova domanda rivolta ad ottenere un nuovo permesso prima che tali opere siano iniziate o riprese. Qualora le opere venissero sospese o abbandonate, l'interessato dovrà provvedere allo sgombero del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione richiedesse.
- h) La costruzione dovrà essere ultimata entro tre anni dalla data di inizio lavori e per eventuali proroghe si fa riferimento all'art.15 del D.P.R. n. 380/2001.
- i) Qualora si dovessero verificare danni a strutture e/o infrastrutture, sia private che pubbliche, cagionate dalle lavorazioni necessarie alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, si riterrà direttamente responsabile il committente ed esso dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, ove non ricorrano maggiori effetti dannosi, o al risarcimento in danno di quanto cagionato.

Il committente titolare del permesso di costruire ed il Direttore dei lavori sono responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alle norme generali di legge e di regolamento nonché delle modalità fissate nel presente permesso.